

STATUTO

SAM SRL - SMART ALTERNATIVE MOBILITY IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LATINA LT VIA ARMELLINI 30

Numero REA: LT - 212882

Codice fiscale: 02958670594

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-11-2017 - Statuto completo	2
--	---

QUINTO. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre **2018**.

SESTO. L'oggetto, la durata, l'amministrazione e tutte le altre modalità riguardanti il funzionamento dell'assemblea e dell'Organo Amministrativo e in genere tutta l'attività sociale, sono regolati dalle norme e condizioni riportate dallo Statuto sociale di cui appresso.

SETTIMO. I componenti autorizzano l'amministratore unico come sopra nominato a porre in essere quanto necessario ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

OTTAVO. L'importo complessivo approssimato delle spese per la Costituzione poste a carico della società ammonta ad euro 2.000.

NONO. La società sarà retta dalle norme e condizioni contenute nel seguente

"STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA.

Art. 1. — È costituita una Società a responsabilità limitata con la denominazione **"SAM SRL - SMART ALTERNATIVE MOBILITY"** oppure in forma abbreviata **"SAM SRL"**.

Art. 2. — La società ha per oggetto le seguenti attività:

- sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito smart cities, internet delle cose e smart objects, ed in particolare ideazione, progettazione, fabbricazione, trasformazione, allestimento, costruzione, assemblaggio, noleggio e vendita di autoveicoli, autotelai, natanti, veicoli sanitari e speciali in genere finalizzati alla creazione di una mobilità innovativa per soggetti diversamente abili.

Tale attività sarà svolta in via esclusiva nei seguenti settori:

- assistenza sociale, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- assistenza socio-sanitaria, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2001, recante atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, recante delega al governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- turismo sociale, di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 29 marzo 2001, n.135, recante riforma della legislazione nazionale del turismo;
- ricerca ed erogazione di servizi culturali.

La società potrà svolgere inoltre le seguenti attività:

- collaudo, riparazione, manutenzione, assistenza tecnica, sia per conto proprio che per conto terzi, nonché il noleggio a terzi di: aeromobili, autoveicoli, motoveicoli, natanti, veicoli sanitari e speciali in genere completi di allestimenti;
- commercio al minuto ed all'ingrosso nonché import-export di tutti i beni del settore merceologico non alimentare con particolare riguardo agli aeromobili, autoveicoli, motoveicoli, natanti, veicoli sanitari e speciali in genere e loro allestimenti e parti di ricambio nonché accessori, materiale sanitario e tecnico in genere; articoli di ferramenta, di macchine ed utensili per l'attività industriale in genere, di materiali per la sicurezza e la prevenzione di infortuni;
- realizzazione di opere di grafica e serigrafie, pezzi unici o multipli;
- partecipazione a gare per l'affidamento di incarichi nell'ambito dell'attività di

consulenza ingegneristica (con esclusione dei calcoli strutturali) e/o tecnico-economica;

- prestazione di servizi tecnici ed amministrativi a favore di imprese ed enti pubblici;

- registrazione, sia in Italia che all'estero secondo le normative italiane ed estere vigenti, della relativa paternità e/o titolarità nonché lo sfruttamento commerciale, dei brevetti, marchi, e modelli di utilità di propria paternità e/o titolarità realizzati dalla società in via esclusiva o avvalendosi della collaborazione e/o partecipazione di terzi;

- assunzione e/o gestione in uso e/o acquisto a qualsiasi titolo da terzi, di marchi, brevetti e modelli di utilità ed il loro trasferimento e concessione in uso sia in Italia sia all'estero, funzionali all'attività di ricerca e sviluppo di progetti e di disegni industriali di qualsiasi tipo e genere, per conto proprio e di terzi, con particolare riguardo alla prototipazione;

- studio, nonché assistenza artistica, per la realizzazione di campagne pubblicitarie e/o commerciali a favore di imprese od enti pubblici, con particolare riguardo al settore delle pubbliche relazioni, della pubblicità di marchio e di prodotto con qualsiasi mezzo tecnico e di promozione delle vendite di prodotti;

- attività di concessionaria di pubblicità da trasmettere mediante gli impianti radiofonici e televisivi, vendita nel campo della pubblicità, vendita di spazi pubblicitari su giornali ed altri mezzi di comunicazione compresa la vendita mediante internet, nonché lo svolgimento delle attività promozionali e di pubbliche relazioni inclusa la organizzazione e la gestione di corsi, convegni, seminari, mostre, spettacoli ed ogni altra attività attinente l'informazione, la ricerca di mercato e la cultura in genere quali la pubblicazione di studi, monografie, cataloghi, libri opuscoli, audiovisivi e pubblicazioni mediante internet così dette "on line";

- realizzazione di progetti e di disegni industriali di qualsiasi tipo e genere, per conto proprio e di terzi, con particolare riguardo alla prototipazione;

- esecuzione di modelli virtuali e fisici fino alla realizzazione dei piani di forma;

- esecuzione di servizi rivolti allo studio dello stile, della progettazione, del metodo e dell'attrezzatura di produzione di prodotti industriali di qualsiasi tipo e genere ed in particolare di carrozzerie di veicoli e di pianali meccanizzati;

- costruzione di modelli, prototipi, attrezzature e mezzi di lavoro di prodotti industriali;

- validazione sperimentale virtuale e fisica delle performances di veicoli;

- gestione ed elaborazione di programmi e progetti finalizzati alla messa in produzione di veicoli;

- assunzione e espletamento di incarichi per lo studio, per la ricerca, per la consulenza, per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e costruttiva per i collaudi, per il supporto tecnico-amministrativo connesso agli studi ed alla progettazione;

- rappresentanza e/o concessionaria di tutti i beni del settore merceologico non alimentare, sia in Italia che all'estero;

- autofficina meccanica, aviorimessa, nonché di gestione di porti, interporti, cantieri, magazzini e ricambi e di quant'altro funzionale o strumentale a tale attività.

La società, con riferimento a tutte le attività del proprio oggetto sociale, potrà beneficiare di tutte le provvidenze e/o agevolazioni previste dagli interventi per obiettivi ed individuate da normative nazionali e comunitarie riferite ai territori di aree classificate quali zone depresse o a forte declino industriale.

In relazione a tale oggetto e quindi con carattere meramente funzionale e perciò,

assolutamente non in via prevalente, senza rivolgersi al pubblico, e comunque nel rispetto dei divieti e dei principi portati dalla legge e dal Decreto Legislativo n. 385/93, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per il raggiungimento dello scopo sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore di terzi, e potrà assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituenti), aventi scopo analogo o affine al proprio.

Art. 3. — La società ha sede in Latina all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Art. 4. — La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

CAPITALE.

Art. 5. — Il capitale sociale è determinato in euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente atto.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. E' attribuita ai soci la facoltà di prevedere espressamente nella decisione di aumento, che lo stesso possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter cod. civ.; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso.

Il capitale può essere determinato in misura inferiore ad euro 10.000,00 ma pari almeno ad 1 (uno) euro ai sensi e per gli effetti dei commi 4 e 5 dell'art. 2463 c.c.

Art. 6. — Partecipazioni e loro trasferimento

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia agli altri soci in caso di vendita spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, ai sensi del successivo comma.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende vendere in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta con qualsiasi mezzo che fornisca la prova dell'avvenuto ricevimento all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, trasmetterà con le stesse modalità l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'organo amministrativo;

- b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offer-

ta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;
- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;
- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;
- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione dovrà essere ripetuta;
- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;
- il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto;

- nell'ipotesi di vendita senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Le partecipazioni sono trasferibili senza l'osservanza delle suddette formalità, non spettando agli altri soci il diritto di prelazione, nel caso in cui la cessione avvenga a favore di un socio.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione mortis causa. In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune.

Art. 7. — I versamenti sulle quote sono richiesti dagli amministratori nei termini e modi che reputeranno convenienti.

I soci potranno effettuare finanziamenti a favore della società nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti, ivi compresa in particolare la normativa riguardante la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo che sia diversamente stabilito, detti finanziamenti devono intendersi infruttiferi di interessi.

DECISIONI DEI SOCI ED ASSEMBLEE.

Art. 8. — Sono di competenza dei soci le decisioni previste dall'art. 2479 c.c. ivi compresa la nomina degli amministratori.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479 c.c., nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis c.c., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

In ogni altro caso le decisioni dei soci sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. In tali casi, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. A tal fine l'Amministratore unico, il Presidente del Consiglio di Amministrazione previa delibera del Consiglio stesso ovvero gli amministratori congiuntamente qualora non sussista un Consiglio di amministrazione, comunicano a tutti i soci e, ove nominati, ai sindaci, il testo della decisione accompagnato da una lettera contenente l'indicazione del termine, non inferiore a giorni cinque dal ricevimento della comunicazione stessa, entro il quale i soci possono approvare la decisione apponendo in calce alla stessa la propria sottoscrizione preceduta dalla relativa data. Detta lettera accompagnatoria, potrà altresì contenere ogni eventuale osservazione e spiegazione in ordine agli argomenti posti in decisione.

I sindaci, nello stesso termine concesso ai soci, potranno far pervenire le loro eventuali osservazioni.

Tutti tali documenti dovranno essere conservati agli atti sociali ed il testo della deliberazione, ove approvato, dovrà essere ritrascritto nel libro delle decisioni dei soci mediante apposito verbale.

La decisione dei soci potrà anche risultare direttamente dalla sottoscrizione dei soci consenzienti apposta, con indicazione della relativa data, in calce al testo della decisione medesima scritto nel libro delle decisioni dei soci.

In ogni caso la decisione dei soci si intenderà adottata nella data recata dall'ultima delle sue sottoscrizioni.

Art. 9. — Il diritto di voto spetta ai soci ai sensi di legge.

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 10. — L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

Art. 11. — Le convocazioni delle assemblee sono fatte a cura degli amministratori con lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio comunicato dal socio o risultante dal Registro delle Imprese. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora ad esse partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, ove nominati, siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. A tal fine, l'amministratore o il sindaco che non saranno presenti dovranno, prima della riunione, rilasciare una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti sociali, dalla quale risulti che sono informati della riunione stessa, degli argomenti che verranno discussi o comunque messi in votazione e che non si oppongono alla trattazione degli stessi.

Art. 12. — Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano soci ai sensi di legge.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, per delega scritta, da altra persona anche non socio e la relativa documentazione è conservata dalla società secondo quanto previsto dalla legge.

La delega conserva efficacia anche per l'eventuale seconda convocazione.

Art. 13. — L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di amministrazione ove sussista ovvero, qualora gli amministratori non costituiscano un Consiglio, dall'amministratore più anziano o infi-

ne, in difetto, da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea, se lo ritiene, nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e, ove nominato, dal segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 14. — L'assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 C.C., con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale, salvo che in casi particolari la legge richieda inderogabilmente diverse specifiche maggioranze.

AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA.

Art. 15. — La società è amministrata alternativamente, secondo quanto deciso dai soci in sede di nomina, da un unico Amministratore ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti ovvero ancora da due amministratori non costituenti un Consiglio.

Qualora vengano nominati più amministratori senza che sia precisato il sistema di amministrazione prescelto, si intenderà nominato un Consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci e sono nominati a tempo determinato, per il periodo che viene fissato di volta in volta all'atto della nomina ovvero possono essere nominati fino a dimissioni o revoca.

Sino a contraria decisione dei soci, gli amministratori sono vincolati dal divieto di cui all'art. 2390 C.C.

Art. 16. — In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, se per dimissioni o per altre cause vengano a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e gli amministratori rimasti in carica devono provvedere affinché i soci siano messi in condizioni di procedere con urgenza alla nomina di tutti gli amministratori.

Art. 17. — Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente, ove non vi abbiano già provveduto i soci in sede di nomina. Il Consiglio può nominare anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un Segretario, quest'ultimo anche estraneo.

Art. 18. — Il Consiglio si raduna, sia presso la sede della società sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei suoi componenti.

Art. 19. — Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso inviato con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, almeno un giorno prima. L'avviso dovrà essere inviato dal Presidente a tutti gli altri amministratori e, ove nominati, ai sindaci effettivi e al revisore.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio si intenderà regolarmente costituito qualora vi intervengano tutti gli amministratori in carica e, ove nominati, i sindaci effettivi ed il revisore.

Art. 20. — Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presen-

za effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Art. 21. — Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico sono investiti di tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere poste limitazioni ai poteri degli amministratori.

Art. 22. — La rappresentanza della società è attribuita al Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero ai singoli amministratori delegati ove nominati ovvero all'Amministratore Unico.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore Unico inoltre rappresentano la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Art. 23. — Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, fissandone le attribuzioni ed il compenso. Non possono essere delegate le attribuzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2475 C.C., né ogni altra attribuzione che per legge non sia delegabile.

Art. 24. — Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico possono nominare direttori nonché procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Art. 25. — Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 2475 C.C., in caso di nomina di più amministratori non costituenti un Consiglio, l'amministrazione e la rappresentanza della società sia di fronte ai terzi che in giudizio spettano secondo quanto stabilito in sede di nomina:

- o disgiuntamente a ciascun amministratore il quale potrà compiere con firma singola qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione,
- o congiuntamente a tutti gli amministratori i quali potranno compiere con firma abbinata qualunque atto di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Qualora in sede di nomina sia precisato che gli amministratori nominati non costituiscono un Consiglio, ma nulla sia detto in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione e di rappresentanza, questi spetteranno disgiuntamente a ciascun amministratore.

Art. 26. — Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale, ovvero un compenso in tutto o in parte costituito da una partecipazione proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite dai soci stessi.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

Art. 27. — Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un Organo di Controllo o un Revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le spa.

La revisione legale dei conti viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inde-

rogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

BILANCIO ED UTILI.

Art. 28. — Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio gli Amministratori procedono alla formazione del Bilancio di esercizio ai sensi di legge.

Il bilancio è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Tuttavia qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e comunque nei casi in cui la legge lo consenta sussistendone tutti i presupposti dalla legge stessa richiesti, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 29. — Gli utili netti, dopo prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, salvo che l'assemblea deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di mandarli in tutto od in parte ai successivi esercizi.

Art. 30. — Il pagamento dei dividendi è effettuato presso la Cassa designata dagli Amministratori ed entro il termine che viene annualmente fissato dagli Amministratori stessi.

Art. 31. — I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, vanno prescritti a favore della società.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 32. — Il socio può recedere dalla società nei soli casi espressamente e tassativamente previsti dalla legge, alla quale è fatto rinvio per la relativa disciplina. Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita alla società entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che lo legittima ovvero entro trenta giorni dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, se diverso da una decisione soggetta ad iscrizione nel detto registro delle imprese.

La lettera deve contenere l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 33. — Nei limiti consentiti dalla legge, tutte le controversie che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute ad un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale competente in base al luogo ove ha sede la società, che deciderà, con lodo impugnabile, secondo diritto.

Nello stesso modo e negli stessi limiti verranno decise le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, quest'ultimi se nominati, ovvero nei loro confronti.

Sono in ogni caso escluse dalla presente clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

SCIoglimento. RINVIO.

Art. 34. — In caso di scioglimento della società e per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano le norme di legge in materia".

Richiesto io Notaio

ho redatto il presente atto che ho letto ai componenti che, da me interpellati, lo di-

chiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono in calce ed a margine con me Notaio alle ore 12,55. Scritto in parte a mano da me notaio ed in parte a macchina da persona di mia fiducia su diciannove facciate di fogli cinque.

F.to: Fausto BIANCHI
Valentina PICCA
Umberto NASONI Notaio (sigillo)